

**Parere in merito ad una**

- **proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i termini e le condizioni di attuazione del pareggio di bilancio delle aziende ferroviarie**
- **proposta di decisione del Consiglio recante modifica alla decisione 75/327/CEE relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari tra tali aziende e gli Stati (doc. COM(80) 906 def.)**
- **proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (doc. COM(80) 907 def.)**

I testi che hanno formato oggetto della consultazione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 37 del 28 febbraio 1981, pagina 7 e seguenti e n. C 268 del 20 ottobre 1981, pagina 11.

**A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE**

Il Consiglio ha deciso in data 6 e 13 febbraio 1981 di consultare, conformemente alle disposizioni degli articoli 75 e 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulle proposte di cui sopra.

**B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE**

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 191<sup>a</sup> sessione plenaria svoltasi a Bruxelles il 28 e 29 ottobre 1981.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

**IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 75 e 94,

vista la richiesta di parere presentata dal Consiglio il 6 e 13 febbraio 1981 in merito alle suddette proposte<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie<sup>(3)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile<sup>(4)</sup> nella sua versione modificata del regolamento (CEE) n. 1473/75<sup>(5)</sup>,

vista la decisione n. 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafi 1 e 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativo alle misure necessarie per rendere comparabili la contabilità e i conti annuali delle aziende ferroviarie<sup>(7)</sup>,

viste le decisioni del proprio presidente, rispettivamente del 13 febbraio e del 25 marzo 1981, che affidano alla sezione «trasporti e comunicazioni» l'inca-

(1) GU n. C 37 del 20. 2. 1981, pag. 7 e seguenti e GU n. C 268 del 20. 10. 1981, pag. 11.

(2) GU n. L 156 del 28. 6. 1981, pag. 1.

(3) GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8.

(4) GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.

(5) GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 1.

(6) GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 5.

(7) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 13.

rico di predisporre un parere ed una relazione in materia (articolo 22 del regolamento interno),

visto il parere adottato dalla suddetta sezione nel corso della sua 140<sup>a</sup> riunione il 14 ottobre 1981,

vista la relazione presentata dal sig. Hennig, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 191<sup>a</sup> sessione plenaria del 28 e 29 ottobre 1981 (seduta del 28 ottobre 1981),

considerato che è necessario ed urgente arrivare ad una soluzione dei problemi di ordine finanziario delle aziende ferroviarie, i quali, nel corso del 1981, mentre si svolgevano le consultazioni all'interno del Comitato economico e sociale, si sono notevolmente acuiti; che tali problemi finanziari sono sicuramente un fenomeno generale nell'attuale situazione di crisi economica e non interessano esclusivamente il settore ferroviario; che tuttavia la situazione delle ferrovie è drammatica poiché l'attuale deterioramento va considerato nel quadro della già pessima situazione finanziaria delle ferrovie;

considerato che è necessario fissare condizioni e termini per la realizzazione del pareggio di bilancio; che a tale scopo gli Stati membri e le aziende ferroviarie devono essi stessi adottare dei provvedimenti con tempestività; che, poiché non sarà probabilmente possibile raggiungere l'obiettivo ad una data precisa (1° gennaio 1990), è necessario prevedere dei termini intermedi, allo spirare dei quali dovrà essere realizzata una determinata percentuale progressiva del pareggio di bilancio;

considerato che, sebbene i problemi finanziari delle ferrovie vadano visti nel contesto ben definito delle politiche nazionali e degli impegni delle aziende ferroviarie, il parere si limita agli interventi per il risanamento indicati nelle proposte della Commissione, tanto più che il settore delle ferrovie sarà di nuovo esaminato più ampiamente ad una data ulteriore, nel quadro della discussione sul memorandum della Commissione del 19 dicembre 1980 «La politica della Comunità nel settore ferroviario per gli anni '80»,

HA ADOTTATO,

alla maggioranza (un voto contrario),

IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato approva le succitate proposte, fatte salve le osservazioni e le modifiche che suggerisce qui di seguito.

**1. Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che fissa i termini e le condizioni di attuazione del pareggio di bilancio delle aziende ferroviarie**

- a) *Idoneità dei criteri direttivi proposti per le sovvenzioni future in materia di costi di infrastrutture (articolo 4 della proposta della Commissione)*

Il Comitato approva l'iniziativa della Commissione di impostare la problematica delle sovvenzioni in materia di costi di infrastruttura sulla precisa determinazione dei criteri che vi danno diritto, ma, in pari tempo teme che le formule a tal fine proposte possano essere difficilmente applicabili. Inoltre, il trattamento dei dati statistici comporta una serie di difficoltà in tutti gli Stati membri. Il Comitato rileva infine che non si è tenuto conto dei costi sociali interni od esterni.

- b) *Norme relative agli interventi finanziari dello Stato per la copertura dei disavanzi delle aziende ferroviarie (articolo 5 della proposta della Commissione)*

Il Comitato ritiene giusto prevedere la completa normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie, come dispone l'articolo 5 della proposta della Commissione, ma con tutta probabilità, tale obiettivo non potrà essere realizzato entro il termine previsto, vale a dire entro la fine del 1982. Il Comitato ritiene quindi necessaria una proroga al termine stabilito, tanto più che la proposta della Commissione fa dipendere l'ammissibilità della copertura dei disavanzi residui delle ferrovie, dopo questa data, dalla realizzazione della normalizzazione dei conti.

Il Comitato è del parere che l'auspicata normalizzazione dei conti andrebbe messa in stretta relazione con un programma per la copertura dei debiti e degli oneri di interessi che si ripercuotono costantemente in modo negativo sul risultato finanziario delle aziende ferroviarie.

- c) *Conseguimento del pareggio di bilancio delle aziende ferroviarie (articolo 6 della proposta della Commissione)*

Il Comitato riconosce che è necessario e razionale fissare un termine per la realizzazione del pareggio di bilancio delle ferrovie dei singoli Stati membri. Tuttavia, alla luce dei dati nazionali, in parte molto diversi da Stato a Stato, esso dubita che possa essere rispettato il termine ultimo previsto dalla Commissione per il raggiungimento dello scopo suddetto, vale a dire il 1° gennaio 1990.

Ciononostante il Comitato è favorevole al mantenimento del suddetto termine per realizzare l'obiettivo del risanamento delle aziende ferroviarie, poiché teme che la situazione finanziaria delle ferrovie, peraltro già estremamente grave, potrebbe deteriorarsi

ancora di più se, a causa di una valutazione pessimistica della situazione, si rinunciasse a delineare un inquadramento cronologico.

Il Comitato ritiene che, ai fini del risanamento, abbia indubbiamente molte possibilità di successo una procedura graduale. A questo proposito esso è favorevole alla stesura di programmi periodici di risanamento, concepiti di concerto con gli Stati e aggiornati almeno ogni due anni, vale a dire progressivamente adeguati e riveduti. I programmi di risanamento costituiranno una parte a sé stante all'interno dei più ampi programmi di attività.

**2. Proposta di decisione del Consiglio recante modifica alla decisione 75/327/CEE relativa al risanamento della situazione delle aziende ferroviarie e all'armonizzazione delle norme che disciplinano i rapporti finanziari fra tali aziende e gli Stati**

Il Comitato condivide fundamentalmente le proposte della Commissione di redigere i programmi di attività (articoli 3 e 4 della decisione del 20 maggio 1975) e il programma finanziario (articolo 13 della decisione) delle aziende ferroviarie. Tuttavia, ad avviso del Comitato si dovrebbe assicurare che il programma finanziario, cioè il vero e proprio programma di risanamento, non si limiti ad essere pluriennale, ma sia aggiornato periodicamente, vale a dire almeno ogni due anni. Si dovrebbe inoltre effettuare un adeguato controllo dei risultati così da ga-

rantire la graduale realizzazione del pareggio di bilancio.

**3. Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile**

Il Comitato apprezza l'iniziativa della Commissione di definire con esattezza, mediante singoli criteri, le nozioni di obblighi inerenti al servizio pubblico e di «sufficienza dei servizi di trasporto al costo minimo per la collettività» che ne deriva.

Cionondimeno, tutte le iniziative volte a dare una definizione esauriente della nozione di servizio pubblico sono finora rimaste senza esito. Il Comitato deve altresì far notare che le diverse strutture dei singoli Stati membri implicano una conformazione di volta in volta particolare della nozione di «servizio pubblico», la quale può essere del tutto diversa da uno Stato membro all'altro. Il Comitato sottolinea quindi che è necessario variare e integrare caso per caso i criteri che, ad avviso della Commissione (vedi allegato alla proposta), vanno presi in considerazione, in modo da assicurare la loro rispondenza alle nozioni di «sufficienza dei servizi di trasporto» e di «costi minimi per la collettività».

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1981.

*Il Presidente*  
*del Comitato economico e sociale*  
Tomas ROSEINGRAVE